*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 204

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 22 luglio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 21 luglio 1978, n. **383.**

**Modificazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire la massima funzionalità nell'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi straordinari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I primi tre commi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4 ».

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è sciolto. L'amministrazione della Cassa viene affidata, fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, ad un commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DE MITA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *luglio* 1978
*Atti di Governo, registro n.* 18, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. **384.**

**Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto l'art. 27 della predetta legge concernente le barriere architettoniche e i trasporti pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della sanità, del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978.

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI — PANDOLFI — PEDINI — COLOMBO — ANSELMI — PASTORINO — SCOTTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *luglio* 1978
*Atti di Governo, registro n.* 18, *foglio n.* 36

REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI TRASPORTI PUBBLICI.

*Titolo I*

SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti « barriere architettoniche » che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.

Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quello di carattere collettivo-sociale.

Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti.

Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.

Art. 2.

Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'alleato *A* al presente regolamento.

*Titolo II*

STRUTTURE ESTERNE CONNESSE AGLI EDIFICI

Art. 3.

*Percorsi pedonali*

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

*Caratteristiche*

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt 1,50. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm 2,5; non deve comunque superare i 15 cm.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per cento.

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:

*a*) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

*b*) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale;

*c*) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica.

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quelle della pavimentazione.

Art. 4.

*Parcheggi*

Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore.

La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5 per cento.

In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30°.

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m, relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.

Art. 5.

*Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati*

Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata vietata o limitata la sosta, può essere consentito dalle autorità rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato.

La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo.

Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili.

Art. 6.

*Contrassegno speciale*

Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo.

Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

## *Titolo III*

## STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE

Art. 7.

*Accessi*

Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia e necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 m.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica.

Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

Art. 8.

*Piattaforma di distribuzione*

Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di 6,00 mq con il lato minore non inferiore a 2,00 m.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

Art. 9.

*Scale*

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

pedata minima . . . . . . . . . . cm 30
alzata massima . . . . . . . . . » 16

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°

In caso di disegno discontinuo l'oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m.

Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensibilità.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m.

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.

Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

Art. 10.

*Rampe*

La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m.

La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento.

Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.

E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.

Art. 11.

*Corridoi e passaggi*

Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe.

La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Art. 12.

*Porte*

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m.

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento.

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m.

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.

Art. 13.

*Pavimenti*

I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.

I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.

Art. 14.

*Locali igienici*

Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 × 1,80 m.

Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza minima di 1,40 m dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m dalla parete laterale destra.

La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m.

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso.

Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.

Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza del pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m, fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.

E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc.

Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferato con la mano sinistra.

I corrimano, orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza.

Art. 15.

*Ascensori*

In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:

avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza;

avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m;

avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m;

avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tale caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;

avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento.

Art. 16.

*Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione*

Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interuttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 m dal pavimento.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.

## Titolo IV

EDILIZIA ABITATIVA E LUOGHI DI LAVORO

Art. 17.

*Case di abitazione*

Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta.

Agli alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 18.

*Edifici scolastici*

Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.

## Titolo V

SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 19.

*Tranvie, filovie, autobus, metropolitane*

Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita.

Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l'accesso della porta di uscita.

Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l'accesso o lo stazionamento in carrozzina all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana.

Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio.

Tale spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.

Art. 20.

*Treni, stazioni, ferrovie*

Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione.

Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.

In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.

Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 21.

*Servizi di navigazione marittima nazionale*

Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con autovettura o poltrona a rotelle devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio della autovettura o poltrona a rotelle (per quest'ultima è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini.

Le rampe o passarelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 %, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati ai minorati con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonché alla manovra di essa.

Il percorso predetto dev'essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5 % e di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore ad 1,50 m. Il ponte corrispondente deve essere rivestito con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.

Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15 del presente regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 10 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.

L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente regolamento.

Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.

Art. 22.

*Servizi di navigazione interna*

Le passarelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 %, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superfice di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficoltà tecniche.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.

Art. 23.

*Aerostazioni*

Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa.

Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 24.

*Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie aeroportuali e di metropolitane*

In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici).

Art. 25.

*Impianti telefonici pubblici*

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

*a*) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia, di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.

Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

*b*) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto *a*);

*c*) il 5 % delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto *a*); il 5 % degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad una altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

Art. 26.

*Sale e luoghi per riunioni e spettacoli*

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:

lunghezza 1,20 - 1,40 m;

larghezza 1,10 m;

spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;

il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.

*Il Ministro dell'interno*
COSSIGA

ALLEGATO *A*

Figura e bordo in colore bianco.
Fondo azzurro.

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1978.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino (Novara), con effetto dal 3 maggio 1976;

Visti i decreti ministeriali 25 novembre 1977 e 26 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino (Novara), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro*
*del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

*Il Ministro dell'industria, del commercio*
*e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(5966)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

**Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Viste le note n. 1858 del 14 febbraio 1978 e n. 4444 dell'8 aprile 1978, con le quali l'ufficio regionale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo della CISNAL, sig. Giuseppe Maffolini, deceduto, ed il rappresentante supplente, sig. Stanislao Brigadoro, dimissionario, rispettivamente con i signori Francesco Esposito Alaia e Domenico Caserta;

Decreta:

I signori Francesco Esposito Alaia e Domenico Caserta sono nominati membri effettivo e supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola, quali rappresentanti della CISNAL, in sostituzione dei signori Giuseppe Maffolini e Stanislao Brigliadoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5632)**

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 275 di olio di palma la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 676.362

di cui al mod. *B*-Import n. 3896318 rilasciato dalla Banca commercio e industria di Milano in data 14 ottobre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero» cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca commercio ed industria di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 676.362 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5309)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali denominate Coresan gocce flacone × 30 cc e della relativa categoria Coresan sedativo, gocce flacone × 30 cc, Coresan efedrina gocce flacone × 30 cc e Coresan sparteinico, 6 fiale × 2 cc e gocce flacone × 30 cc, della ditta Laboratorio biochimico Peyro di Torino e successivamente cedute alla ditta Laboratorio biochimico terapeutico Baroni dei dottori F. e G. Tramontano, in Torino.** (Decreto di revoca n. 5186/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 marzo 1949 e 12 settembre 1959, 27 giugno 1955 e 12 settembre 1959, 8 marzo 1949 e 14 dicembre 1959, 15 giugno 1949 e 14 dicembre 1959, con i quali sono state registrate ai numeri 1819, 1819/A, 1795 e 2125 rispettivamente le specialità medicinali Coresan gocce flacone × 30 cc e la relativa categoria Coresan sedativo gocce flacone × 30 cc, Coresan efedrina gocce flacone × 30 cc e Coresan sparteinico 6 fiale da 2 cc e gocce flacone × 30 cc a nome della ditta Laboratorio biochimico Payro, con sede in Torino, via Castagneto, 5, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che con atto pubblico a rogito notaio Paolo Bertani di Torino in data 30 maggio 1974 registrato il 1° giugno 1974 la ditta succitata ha ceduto le specialità medicinali di cui si tratta alla ditta Laboratorio biochimico terapeutico Baroni dei dottori F. e G. Tramontano, con sede in Torino, via Balme, 1;

Vista la domanda di trasferimento di autorizzazione presentata dalla ditta Baroni;

Considerato che detto passaggio di proprietà non è stato perfezionato, essendo incompleta la documentazione;

Considerato che le suddette specialità medicinali, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di esse in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali le specialità furono autorizzate;

Viste le controdeduzioni presentate entro i termini stabiliti dalla ditta Laboratorio biochimico terapeutico Baroni dei dottori F. e G. Tramontano;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione delle specialità medicinali Coresan gocce flacone × 30 cc e della relativa categoria Coresan sedativo gocce flacone × 30 cc, Coresan efedrina gocce flacone × 30 cc e Coresan sparteinico 6 fiale × 2 cc e gocce flacone × 30 cc, registrate rispettivamente ai numeri 1819, 1819/A, 1795 e 2125 in data 7 marzo 1949 e 12 settembre 1959, 27 giugno 1955, 12 settembre 1959, 8 marzo 1949, 14 dicembre 1959, 15 giugno 1949 e 14 dicembre 1959 a nome della ditta Laboratorio

biochimico Peyro di Torino e successivamente cedute alla ditta Laboratorio biochimico terapeutico Baroni dei dottori F. e G. Tramontano di Torino, via Balme, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(5778)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.
**Classificazione tra le statali di una strada nelle province di Benevento e Caserta.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Considerato:

che le amministrazioni provinciali di Benevento e Caserta hanno costruito, ciascuno per la propria competenza territoriale e con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, la strada a scorrimento veloce « Caianello-Telese »;

che l'amministrazione provinciale di Caserta ha, quindi, chiesto, con delibere n. 193 del 29 ottobre 1971 e n. 402 del 28 febbraio 1975, la statizzazione di tale strada per il tratto ricadente nella sua circoscrizione;

che, analogamente anche l'amministrazione provinciale di Benevento, con delibera n. 334 del 6 novembre 1975, ha avanzato richiesta affinché la parte di strada corrente sul proprio territorio venisse classificata tra le statali;

Vista la nota n. 2721 del 6 ottobre 1976, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole alla classificazione della strada provinciale a scorrimento veloce « Caianello-Telese » che ha inizio al « casello di Caianello » relativo all'autostrada Roma-Napoli A2 e, con uno sviluppo fondamentalmente rettilineo di circa km 42+200 (di cui circa km 29+500 in provincia di Caserta e circa km 12+500 in provincia di Benevento) termina sulla strada statale n. 372 nella quale si innesta alla progressiva km 23+150 costituendone, peraltro, una nuova continuazione;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che ha espresso parere favorevole con voto 29 aprile 1976, n. 745;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 dicembre 1977, n. 808, nel quale viene espresso il parere che la strada a scorrimento veloce « Caianello-Telese » dell'estensione di circa km 42+000, ricadente in parte nel territorio della provincia di Caserta ed in parte in quello di Benevento, costituisce diretto ed importante collegamento fra due strade a carattere statale e che, quindi, per la suddetta strada sussiste il requisito previsto nell'art. 2/*d* della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto quindi che si può provvedere alla statalizzazione ed alla declassificazione di tratti di strada di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La classificazione tra le statali della nuova strada a scorrimento veloce « Caianello-Telese » della lunghezza di km 42+000 che entra a far parte della strada statale n. 372 « Telesina » con la denominazione « Nuova strada statale n. 372 » con i seguenti caposaldi di itinerario: innesto con la strada statale n. 88 in località Masseria-De Cicco - svincolo per Telese - svincolo con la strada statale n. 158 - innesto con l'autostrada A2 presso il casello di Caianello (con uno sviluppo complessivo di km 65+200).

Art. 2.

La strada statale n. 607 « Di Riardo » della lunghezza di km 22+900 con i seguenti caposaldi: innesto strada statale n. 6 - Riardo-Pietramelara - Baia-Latina - innesto strada statale n. 158 a Dragoni, per effetto della classifica di cui all'art. 1, viene classificata provinciale e consegnata all'amministrazione provinciale di Caserta che ne curerà la gestione.

Art. 3.

Parte della strada statale n. 372 « Telesina » compresa tra il punto di innesto con la strada a scorrimento veloce « Caianello-Telese » cioè tra il punto posto alla progressiva km 23+150 di tale strada « Telesina » ed il caposaldo finale di questa stessa strada che è situato a Piedimonte Matese, viene classificata come segue:

*a*) il tratto di strada compreso tra la progressiva km 23+150 e l'innesto (primo bivio) con la strada statale n. 87 che si trova nel comprensorio della provincia di Benevento viene classificata provinciale ed assunta e gestita dall'amministrazione di questa provincia;

*b*) il tratto comune alla strada statale n. 372 ed alla strada statale n. 87 che prende avvio dal suddetto innesto, con una estesa di km 1+800 circa, e arriva al punto dove tali due strade si biforcano (secondo bivio) non subisce declassificazione in quanto, pur non facendo parte della strada statale n. 372, seguita ad essere statale perché appartenente alla strada statale n. 87 la quale è, e rimane, dell'A.N.A.S. nella sua interezza;

*c*) il tratto di strada compreso fra il secondo bivio di cui al punto *b*) ed il confine tra le provincie di Benevento e Caserta in località San Lorenzo, che ricade nel territorio della provincia di Benevento, viene classificata provinciale ed assunta e gestita dall'amministrazione di questa stessa provincia;

*d*) il tratto di strada compreso fra il suddetto confine e Piedimonte Matese che si trova nel comprensorio della provincia di Caserta, viene classificata provinciale ed assunta e gestita dall'amministrazione di questa stessa provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

(5862)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 il 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 950 di sego animale, origine e provenienza U.S.A., la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 778.810 di cui al mod. *B*-Import n. 2089615 rilasciato dalla Banca popolare di Milano in data 14 settembre 1971 con validità 30 luglio 1973 e per la quale è stata effettuata la rivendita in transito limitatamente a tonn. 580;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è regolarmente avvenuta per Fr. Sv. 301.807 (arrotondate) mentre per Fr. Sv. 477.003, pari a tonn. 580 rivendute in transito per complessivi Fr. Sv. 582.320, la valuta riveniente dalla suddetta rivendita è stata introdotta regolarmente in Italia per Fr. Sv. 321.104 il residuo invece pari a Fr. Sv. 155.899 è stato accreditato oltre i termini previsti rispetto alla scadenza dell'impegno valutario assunto con un ritardo di giorni centosette;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il ritardato perfezionamento delle singole operazioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 24 marzo 1976 essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del ritardato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca popolare di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 155.899 quale importo parziale di cui al mod. *B*-Import sopraindicato;

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

**(5761)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

**Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini Malpensa ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lonate Pozzolo.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1975, con il quale la « S.p.a. Magazzini Malpensa » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, in Lonate Pozzolo (Varese), via del Gregge;

Vista l'istanza in data 25 agosto 1976, con la quale la stessa società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il suddetto magazzino generale;

Viste le deliberazioni n. 360 del 13 novembre 1976 e n. 248 del 28 ottobre 1977, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ha espresso parere negativo all'accoglimento della richiesta;

Considerato che con la deliberazione n. 360/1976 la predetta camera ha ribadito i motivi che avevano determinato il parere sfavorevole alla istituzione del magazzino generale in parola, contenuti nella deliberazione n. 53 del 6 febbraio 1975;

Considerato altresì che con la deliberazione n. 247/1977 la camera di commercio di Varese ha ulteriormente motivato il proprio parere negativo con le seguenti argomentazioni:

nella stessa zona di attività della « S.p.a. Magazzini Malpensa » dovrà essere realizzato un interporto ad opera della « Lombardia Nord dogane S.p.a. », società i cui azionisti sono la stessa camera di commercio di Varese, la camera di commercio di Cremona, il comune di Busto Arsizio, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, la « S.p.a. Magazzini generali della Cariplo »;

il fatto di un intervento operativo di una società a prevalente capitale pubblico deve essere tutelato nei confronti di un interesse privato;

Ritenuto che i motivi addotti nella deliberazione n. 360/1976 sono stati già valutati nel citato decreto ministeriale 13 novembre 1975, al quale si rimanda;

Ritenuto — in ordine ai motivi di cui alla deliberazione n. 247/1977 — che nella fattispecie la costituzione di una società a prevalente capitale pubblico non possa costituire una valida giustificazione per limitare — con le possibili conseguenze negative — lo sviluppo e l'espansione di una impresa privata che già opera nella zona di attività in cui andrà ad inserirsi la predetta società;

Visti i documenti presentati a corredo della suindicata istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « S.p.a. Magazzini Malpensa » è autorizzata ad ampliare il magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate esercitato in Lonate Pozzolo (Varese), via del Gregge, con quattro locali, della superficie complessiva di mq 20.174 circa, indicati con i numeri 4, 5, 6, 7 e comunque meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la « S.p.a. Magazzini Malpensa » deve prestare per l'esercizio di magazzino generale è elevato da L. 25.000.000 (venticinquemilioni) a L. 40.000.000 (quarantamilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: ALIVERTI

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1978.

**Approvazione della deliberazione 17 maggio 1978 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », concernente l'integrazione dell'art. 17 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (I.N.P.G.I.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 17 maggio 1978 per l'integrazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la predetta deliberazione è diretta a riconoscere, mediante riscatto, i periodi assicurativi presso gestioni diverse dall'I.N.P.G.I. al fine di corrispondere una pensione unica che tenga conto anche dei predetti periodi assicurativi, e che il relativo onere trova copertura in parte con il versamento della riserva matematica a carico degli interessati ed in parte con le disponibilità finanziarie della gestione;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto dell'I.N.P.G.I. sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 17 maggio 1978.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1978

*Il Ministro*
*del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

INTEGRAZIONE DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « G. AMENDOLA ».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12, lettera *b*), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Rilevata l'opportunità di pervenire ad una compiuta regolamentazione delle ipotesi di ricongiungimento delle posizioni previdenziali ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

Considerata la compatibilità degli oneri derivanti dalla suddetta iniziativa con le possibilità finanziarie dell'Istituto, come attestate dal bilancio tecnico-attuariale della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti al 31 dicembre 1976;

Delibera

di integrare l'art. 17 del regolamento per la previdenza e la assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con i seguenti comma:

« Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi effettivamente versati all'I.N.P.G.I. dopo il 31 gennaio 1952, su retribuzioni non inferiori a quella contrattual-

mente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi precedenti l'ultima contribuzione all'I.N.P.G.I., coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nella assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare.

A tal fine gli interessati devono presentare domanda all'I.N.P.G.I. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera ovvero dalla data di conseguimento del requisito contributivo previsto dal comma precedente.

Con gli stessi limiti e modalità gli iscritti possono chiedere il riconoscimento dei periodi di contribuzione a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Il riconoscimento, ai fini della misura della pensione, è subordinato al versamento, da parte dell'iscritto, di un importo pari alla riserva matematica della quota di pensione riconosciuta dall'I.N.P.G.I. in relazione al periodo considerato, calcolato in base alle tariffe previste dal sesto comma del presente articolo, ridotte del 20 per cento.

Per i periodi di attività giornalistica a tempo pieno accertata dal comitato esecutivo in base a documenti di data certa e dichiarazioni giurate, dai quali possa desumersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, la riduzione è dell'80%; la stessa riduzione si applica per i periodi coincidenti con l'iscrizione all'elenco dei praticanti tenuto dall'ordine professionale dei giornalisti.

La quota di pensione liquidata in base al suddetto riconoscimento è decurtata di un importo pari alla pensione o alla quota di pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte degli altri enti previdenziali per effetto della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l'I.N.P.G.I. ».

La presente delibera viene trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione mediante decreto interministeriale.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il presidente*: DELLA RICCIA

(6021)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Superga, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), con effetto dal 1° luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(5965)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carminati industrie tessili S.p.a., in Milano, stabilimento di Gallarate.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Carminati industrie tessili S.p.a., con sede in Milano, stabilimento di Gallarate, con effetto dal 17 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carminati industrie tessili S.p.a., con sede in Milano, stabilimento di Gallarate, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(5968)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria senese confezioni, in Siena, ora S.r.l. Isola d'Arbia**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Industria senese confezioni di Siena, località Isola d'Arbia, ora S.r.l. Isola d'Arbia, con effetto dall'11 aprile 1977;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria senese confezioni di Siena, località Isola d'Arbia, ora S.r.l. Isola d'Arbia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5967)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. S.p.a. - Industria costruzioni metalliche, in Quarto d'Altino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.C.M. S.p.a. - Industria costruzioni metalliche, Quarto d'Altino (Venezia), con effetto dal 2 maggio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. S.p.a. - Industria costruzioni metalliche, Quarto d'Altino (Venezia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5969)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

**Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Mantova.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1977, con il quale la regione Lombardia è stata dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Vista la nota n. B12.5/8150 del 18 maggio 1978 dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia con la quale si chiede per la provincia di Mantova il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Mantova è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(6080)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L., in Potenza.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1978 al 25 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(6020)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

**Ampliamento del numero dei prodotti siderurgici ai quali si applicano particolari controlli all'importazione e modalità di pagamento.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975 concernente i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni di merci, e successive modificazioni;

Vista la raccomandazione della commissione delle Comunità europee del 23 dicembre 1977, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 352 del 31 dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1978 concernente modalità di pagamento di taluni prodotti siderurgici sottoposti nell'ambito delle Comunità europee a particolari controlli all'importazione;

Vista la raccomandazione della commissione delle Comunità europee del 12 maggio 1978 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 126 del 13 maggio 1978 che amplia il numero dei prodotti siderurgici sottoposti a particolari controlli;

Decreta:

Art. 1.

La disciplina stabilita dal primo comma dell'art. unico del decreto ministeriale 15 maggio 1978 citato nelle premesse, relativamente ai prodotti siderurgici di cui ai numeri delle voci doganali ivi elencate, deve intendersi riferita alle voci doganali numeri: 73.01 B, C e D; 73.02 A I; 73.07 A I; 73.07 B I a); 73.07 B I b); 73.08 (eccetto 73.08 A I); 73.10 A I; 73.10 A II-a); 73.10 A II-b); 73.11 A I-a) 1 e 2; 73.11 A I-b); 73.12 A II; 73.13 A II; 73.13 B I-a); 73.13 B II-b); 73.13 B II-c) 1 e 2; 73.13 B IV-c) 1 e 2; 73.15 A I-b) 2; 73.15 A V-b) 1; 73.15 B I b) 2; 73.15 B V b) 2; 73.15 B VII b) 2 bb) della tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

Tale disciplina non si applica ad operazioni di importazione per le quali la banca incaricata abbia, alla data di entrata in vigore del presente decreto effettuto un primo intervento, limitatamente alle voci doganali numeri: 73.07 A I; 73.07 B I a) e b); 73.15 A I b) 2; 73.15 B I b) 2 e 73.15 B V b) 2 non previste nel decreto ministeriale 15 maggio 1978.

Resta fermo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 15 maggio 1978 per i prodotti in libera pratica in un Paese della zona A 1 (come definita nel decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente regime delle importazioni di merci, e successive modificazioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quinto giorno successivo a detta pubblicazione.

Roma, addì 18 luglio 1978

*Il Ministro*: OSSOLA

**(6101)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche meridionali e Società poligrafica editoriale italiana, in Roma.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine grafiche meridionali e Società poligrafica editoriale italiana (S.P.E.I.);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine grafiche meridionali e Società poligrafica editoriale italiana (S.P.E.I.), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(6019)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di una cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante una cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6103)**

**Vacanza della cattedra di storia della filosofia (secondo raddoppio) presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova è vacante la cattedra di storia della filosofia (secondo raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6035)**

**Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico (base) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6104)**

**Vacanza delle cattedre di statistica matematica e di demografia ed economia della popolazione presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria sono vacanti le seguenti cattedre:

1) statistica matematica;

2) demografia ed economia della popolazione,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6038)**

**Vacanza della cattedra di filosofia della politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è vacante la cattedra di filosofia della politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6034)**

**Vacanza delle cattedre di diritto internazionale e diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto internazionale;

2) diritto amministrativo,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6039)**

**Vacanza della cattedra di psicologia dell'età evolutiva (convenzionata) presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di psicologia dell'età evolutiva (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6036)**

**Vacanza delle cattedre di struttura della materia e di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara sono vacanti le seguenti cattedre:

1) struttura della materia;

2) fisica generale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6037)**

**Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato**

Con decreto 12 giugno 1978, n. 5033 Div. 1ª, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato di L. 30.000.000 disposto a suo favore dal sig. Franco Cairoli.

**(5802)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

### Ccrso dei cambi del 19 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 847,05 | 847,05 | 847,09 | 847,05 | 847 — | 847,05 | 846,95 | 847,05 | 847,05 | 847,05 |
| Dollaro canadese | 754 — | 754 — | 754,30 | 754 — | 755,10 | 754 — | 753,85 | 754 — | 754 — | 754 — |
| Franco svizzero | 465,23 | 465,23 | 465,25 | 465,23 | 465,12 | 465,20 | 464,90 | 465,23 | 465,23 | 465,23 |
| Corona danese | 150,85 | 150,85 | 150,60 | 150,85 | 150,88 | 150,80 | 150,84 | 150,85 | 150,85 | 150,85 |
| Corona norvegese | 156,45 | 156,45 | 156,60 | 156,45 | 156,44 | 156,45 | 156,41 | 156,45 | 156,45 | 156,45 |
| Corona svedese | 186,12 | 186,12 | 186,25 | 186,12 | 186,08 | 186,10 | 186,05 | 186,12 | 186,12 | 186,12 |
| Fiorino olandese | 380,43 | 380,43 | 380,43 | 380,43 | 380,58 | 380,40 | 380,50 | 380,43 | 380,43 | 380,43 |
| Franco belga | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,08 | 26,05 | 26,06 | 26,07 | 26,07 | 26,07 |
| Franco francese | 189,77 | 189,77 | 189,85 | 189,77 | 189,76 | 189,75 | 189,835 | 189,77 | 189,77 | 189,77 |
| Lira sterlina | 1598,90 | 1598,90 | 1599 — | 1598,90 | 1598,60 | 1598,85 | 1598,90 | 1598,90 | 1598,90 | 1598,90 |
| Marco germanico | 410,81 | 410,81 | 410,70 | 410,81 | 410,86 | 410,80 | 410,70 | 410,81 | 410,81 | 410,80 |
| Scellino austriaco | 57,02 | 57,02 | 57 — | 57,02 | 56,99 | 57 — | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 57,02 |
| Escudo portoghese | 18,56 | 18,56 | 18,60 | 18,56 | 10,93 | 18,55 | 18,55 | 18,56 | 18,56 | 18,56 |
| Peseta spagnola | 10,931 | 10,931 | 10,94 | 10,931 | 18,55 | 10,90 | 10,93 | 10,931 | 10,931 | 10,93 |
| Yen giapponese | 4,198 | 4,198 | 4,2050 | 4,198 | 4,196 | 4,15 | 4,199 | 4,198 | 4,198 | 4,19 |

### Media dei titoli del 19 luglio 1978

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 72,425 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 96,175 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,375 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 97,250 |
| » 5 % (Beni esteri) | 96,675 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 85,100 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,825 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 77,725 |
| » 6 % » » 1970-85 | 77,625 |
| » 6 % » » 1971-86 | 73,675 |
| » 6 % » » 1972-87 | 74,100 |
| » 9 % » » 1975-90 | 80,400 |
| » 9 % » » 1976-91 | 82,400 |
| » 10 % » » 1977-92 | 84,200 |
| Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 83 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,800 |
| » » » » 1-10-1979 | 101,225 |
| » » » » 78-80 | 100,300 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 | 97,625 |
| » » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 97,550 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 96,225 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 91,500 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 95,175 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 94,650 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 80,575 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 97,650 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 19 luglio 1978

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 847 — |
| Dollaro canadese | 753,925 |
| Franco svizzero | 465,065 |
| Corona danese | 150,845 |
| Corona norvegese | 156,435 |
| Corona svedese | 186,085 |
| Fiorino olandese | 380,465 |
| Franco belga | 26,065 |
| Franco francese | 189,802 |
| Lira sterlina | 1598,90 |
| Marco germanico | 410,755 |
| Scellino austriaco | 57,02 |
| Escudo portoghese | 18,555 |
| Peseta spagnola | 10,93 |
| Yen giapponese | 4,198 |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 5, del 19 giugno 1978 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 203.1.21)

Scadenza 31 gennaio 1979. Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 203.1.22)

Scadenza 23 settembre 1978. Bando di concorso a quattordici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 209.1.29)

Scadenza 25 novembre 1978. Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 209.1.30)

Scadenza 31 marzo 1979. Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 209.1.31)

Scadenza 30 luglio 1979. Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 211.1.13)

Scadenza 30 aprile 1979. Bando di concorso a cinque borse di ricerca per matematici stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 203.9.9)

Scadenza 18 agosto 1978. Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

(*Bando n.* 203.10.15)

Scadenza 23 agosto 1978. Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

**(5953)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1977, può essere bandito un concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto il telegramma di questo Ministero con il quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, cinque posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1978 gli aspiranti:

*a*) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

*b*) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

*c*) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

*d*) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La *firma in calce alla domanda dovrà* essere vistata dal rettore dell'università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea, o copia autentica notarile, su carta da bollo, nonché diploma originale o copia autentica dell'abilitazione all'esercizio della professione in bollo;

2) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 887, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'università e dell'istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 gennaio 1978

*Il Ministro*: GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1978*
*Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 43*

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

La progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti, in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione).

La progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica);

La progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge e alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento).

La progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari, di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio, o marittime, o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

La tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi.

La normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni.

La legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche.

Le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

**(5798)**

---

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Callea Francesco, nato a Cosenza il 12 marzo 1946 . . . . . . punti 95 su 100
2. Mancini Michele, nato a Bari l'8 giugno 1940 . . . . . . . . » 85 »
3. Biffoni Franco, nato a Roma il 4 luglio 1944 . . . . . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(5743)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 83/Sanità prot. n. 12205 del 31 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1974;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

*Presidente*:

Fiore dott. Domenico, funzionario presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

*Componenti*:

Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;

Gesualdi dott. Mario, funzionario in servizio presso lo assessorato regionale alla sanità;

D'Avodsa prof. Tullio, primario ostetrico degli istituti ospitalieri di Cremona;

Patrini prof. Giovanni, primario ostetrico dell'ospedale maggiore di Crema;

Freri Bruna, ostetrica condotta di Capergnanica.

*Segretario*:

Marino dott. Francesco, funzionario in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 4 maggio 1978

p. *Il presidente*: QUINZANI

(5762)

## PROVINCIA DI TRENTO

**Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento**

Con deliberazione della giunta provinciale 30 giugno 1978, n. 5790, viene indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1977:

Avio II - Borgo II (Borgo Castelnuovo) - Brentonico II - Bieno (Pieve Tesino - Cinte Tesino) - Calavino (Calavino - Lasino) Canal S. Bovo (compresa fr. Cainari di Castello Tesino) - Caprianа - Denno (Denno - Campodenno - Cunevo - Flavon - Terres) - Lavis (Lavis - Zambana) - Livo (Bresimo Cis) - Lomaso (Lomaso - Fiavè) - Nago Torbole - Nomi (Nomi - Pomarolo) - Rumo (Lauregno, Bolzano - Proves, Bolzano) - Sover (Sover - Valfloriana) - Spormaggiore - Taio (Taio - Vervò - Tres) - Terragnolo - Tiarno di Sopra (Tiarno di Sopra - Tiarno di Sotto) - Trento (Gardolo) - Trento (Sopramonte - Cadine) - Trento (Mattarello - Romagnano) - Volano.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5705)

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1978, n. 47.

**Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 5 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

ISTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Art. 1.

Al fine di coordinare l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare l'accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche in armonia con gli obiettivi programmatici di ricostruzione e di rilancio economico del Friuli-Venezia Giulia, è istituito presso l'assessorato delle finanze un apposito comitato.

La struttura del comitato di cui al comma precedente, che potrà articolarsi anche attraverso l'istituzione di sottocommissioni con competenza settoriale, sarà determinata, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta stessa secondo gli indirizzi che saranno fissati dal consiglio regionale.

*Capo II*

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA REGIONALE FRIULIA S.P.A.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia società per azioni - Friulia S.p.a. » fino alla concorrenza dell'importo di lire 3 miliardi nonchè a concedere alla stessa società un contributo di lire 6 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito ai sensi del capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 3.

Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 2 sono autorizzate, per l'esercizio 1978, rispettivamente la spesa di lire 3 miliardi e la spesa di lire 6 miliardi.

L'onere di lire 3 miliardi fa carico al cap. 7251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 3 miliardi per l'esercizio 1978.

L'onere di lire 6 miliardi fa carico al cap. 7254 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di lire 6 miliardi per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 9 miliardi, autorizzato con il precedente primo comma, si fa fronte con la maggiore entrata di cui al comma successivo.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria XII, il cap. 712 con la denominazione: « Assegnazioni della C.E.E. sul Fondo europeo di sviluppo regionale » e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l'esercizio 1978.

*Capo III*

ULTERIORE DOTAZIONE FINANZIARIA AL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE - F.R.I.E.

Art. 4.

Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del fondo di rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 5 miliardi.

Art. 5.

La relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dall'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà depositata presso la presidenza del consiglio regionale.

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 4, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, il cap. 7255 con la denominazione: « Conferimento al fondo di rotazione al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, cui si provvede come segue:

per lire 2 miliardi mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1976 approvato con legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10;

per i restanti 3 miliardi con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 151 dello stato di previsione della entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978.

*Capo IV*

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI

Art. 7.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio 1978, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

Art. 8.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 7, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 7640 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per il piano, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 7, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

*Capo V*

DISPOSIZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per il funzionamento degli enti e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle zone del territorio regionale destinate a tale scopo con leggi dello Stato o in virtù del piano urbanistico regionale.

Nella concessione dei contributi sarà data la priorità a enti e consorzi istituiti con legge di Stato o con provvedimenti aventi valore di legge statale.

Art. 10.

Le domande di contributo devono essere presentate all'assessorato dell'industria e del commercio entro il mese di aprile di ogni anno corredate dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso e dal conto consuntivo del precedente esercizio debitamente approvati.

Per l'esercizio 1978 la domanda dovrà essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Per le finalità previste dal precedente art. 9, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo I, sezione V, rubrica n. 7, categoria IV, il cap. 2756 con la denominazione: « Contributi straordinari per il funzionamento degli enti e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle zone del territorio regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 7, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 12.

Le somme ricavate dalla cessione delle aree destinate allo impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati di cui allo art. 11, ultimo comma, della legge 6 luglio 1964, n. 633, potranno essere utilizzate anche per la copertura delle spese di gestione.

Art. 13.

Il controllo sugli atti degli organi deliberanti dell'Ente per la zona industriale di Trieste, con sede in Trieste, viene esercitato dall'assessore all'industria e al commercio con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti dalla legge regionale 9 gennaio 1965, n. 1.

Art. 14.

I piani di cui all'art. 2 della legge 6 luglio 1964, n. 633, nonchè gli elenchi di cui all'art. XVI dell'ordine G.M.A. 18 aprile 1953, n. 66, sono sostitutivi di quelli di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiamati dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39. A tal fine gli stessi dovranno essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute al capo V della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, modificata e integrata con legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, sentito il parere preventivo dei comuni entro la cui giurisdizione amministrativa ricadono le aree di sviluppo industriale.

La competenza all'adozione e all'attuazione di detti strumenti urbanistici spetta agli enti di sviluppo dei comprensori industriali.

Il presidente della giunta regionale, nell'approvare i piani suddetti, può introdurre, oltre alle modifiche previste dalle vigenti leggi, anche quelle necessarie ad adeguare le previsioni ivi contenute a quelle disciplinate dagli strumenti urbanistici vigenti nelle aree limitrofe a quelle di sviluppo industriale.

*Capo VI*

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'AVVIO DI INIZIATIVE PER LA DEPURAZIONE, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE NEL CICLO PRODUTTIVO.

Art. 15.

Al duplice fine di stimolare le possibilità di recupero e riciclaggio delle sostanze utilizzate nelle attività produttive, ivi comprese quelle di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, e di favorire l'avvio di iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività

stesse utilizzate, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» fino al 15 % della spesa riconosciuta ammissibile:

*a*) per la realizzazione o l'adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»;

*b*) per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento e smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione delle acque di scarico, dei fanghi o dei rifiuti comunque residuati dai cicli di lavorazione.

Gli impianti e le strutture di cui alle lettere precedenti potranno beneficiare dei contributi solo se riferentisi ad installazioni di produzione esistenti al 1° gennaio 1975 e solo se avviati a realizzazione entro il 1980.

Art. 16.

I contributi di cui all'articolo precedente potranno essere concessi a imprese singole o associate, anche cooperative, e a società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici in caso di impianti specifici o ad utilizzazione mista, e saranno commisurati al livello di recupero delle sostanze utilizzate reso possibile dall'iniziativa e al suo grado di compatibilità ecologico-ambientale.

I contributi potranno essere elevati fino alla copertura di un terzo della spesa riconosciuta ammissibile allorchè gli organismi promotori siano rappresentati da società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici; in tal caso saranno commisurati, oltre che ai parametri di cui al primo comma, all'idoneità dell'iniziativa a soddisfare anche le esigenze di depurazione o smaltimento connesse ad insediamenti non produttivi.

I contributi potranno essere elevati fino alla stessa misura massima di un terzo della spesa riconosciuta ammissibile, per le iniziative realizzate da imprese che abbiano come obiettivo, oltre che le finalità di cui all'art. 15, il soddisfacimento di esigenze di enti pubblici in ordine alla depurazione, al trattamento e allo smaltimento di rifiuti non industriali; in tal caso, potranno essere concessi con le medesime modalità, a condizione che le imprese promotrici siano convenzionate con l'ente pubblico senza alcun aggravio patrimoniale a carico dell'ente stesso, dopo la stipula della convenzione con l'ente pubblico interessato.

Art. 17.

Le iniziative di cui all'art. 15 dovranno essere finalizzate agli obiettivi fissati dalla normativa vigente e dalla presente legge in materia; dovranno essere realizzate in armonia con le norme e le condizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, numero 319 e dovranno attenersi ai «Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere *b*), *d*) ed *e*) della legge 10 maggio 1976, n. 319», approvati con delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 18.

Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 15 dovranno essere inoltrate all'assessorato regionale della industria e del commercio, essere corredate dal progetto dello impianto o struttura da realizzare, dal relativo preventivo di spesa e da una relazione illustrante gli elementi di valutazione di cui agli articoli 16 e 17, compresa una analisi del prevedibile conto economico annuo di gestione.

I contributi saranno disposti e liquidati dall'assessorato regionale dell'industria e del commercio, previa deliberazione della giunta regionale, sentito un comitato tecnico proposto dalla commissione istituita per l'attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 19.

L'amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo.

Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall'assessorato regionale dell'industria e del commercio, previa deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 20.

Per le finalità previste dal precedente art. 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7672 con la denominazione: «Contributi *una tantum* per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo» e con lo stanziamento di lire 1.800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal precedente art. 19, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria IX, il cap. 7611 con la denominazione: «Finanziamenti di studi diretti a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento o smaltimento delle sostanze residuate dal ciclo produttivo» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978, autorizzato dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 7, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

## *Capo VII*

### INTERVENTI A FAVORE DELLE INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA

Art. 21.

Al fine di stimolare, mediante l'incentivazione ed il sostegno delle iniziative di ricerca applicata tecnologica od organizzativa, le possibilità di sviluppo di settori produttivi sia tradizionali che a tecnologia avanzata, l'amministrazione regionale è autorizzata:

*a*) a finanziare ad organizzazioni e strutture di ricerca competenti per settore sotto forma di interventi a fondo perduto fino alla misura massima del 70 % della spesa del progetto, progetti di ricerca originali di particolare interesse per l'economia regionale aventi come obiettivo la messa a punto di sostanziali innovazioni di prodotto e/o di procedimento e/o di organizzazione.

Il contributo di cui sopra potrà configurarsi come una commessa, coprendo l'intera spesa del progetto di ricerca, allorchè questo presenti congiuntamente caratteristiche di originalità, di particolare rilevanza tecnologica, di elevato interesse applicativo nonchè un alto coefficiente di rischio connesso al livello di sperimentazione e di innovazione proprio del progetto.

In via prioritaria saranno presi in considerazione quei progetti che, accanto alle suddette caratteristiche, offrano prospettive di risparmio o recupero e riciclo di materie prime, specie se di importazione;

*b*) a concedere contributi a fondo perduto fino al 30 % della spesa necessaria per l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di strutture di ricerca applicata aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto e/o qualificato impiego di lavoro.

Art. 22.

Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 21 saranno inoltrate all'assessorato regionale dell'industria e del commercio corredate dalla documentazione necessaria ad adeguatamente illustrare, dei progetti o delle strutture di ricerca, a seconda dei casi: oggetto e finalità della ricerca; prospettive di sfruttamento dei risultati o ritrovati; metodologia e area fisica interessata; mezzi e strumenti; fasi e tempi; costi.

Art. 23.

Gli interventi di cui all'art. 21 saranno concretati tramite convenzioni o contratti contenenti le norme e le condizioni dei rapporti da instaurarsi fra le parti, previa deliberazione della giunta regionale.

Tali atti dovranno, fra l'altro e in particolare, assicurare l'armonizzazione degli elementi di valutazione di cui all'art. 22 alle finalità della presente legge; stabilire la misura di diffusione dei risultati compatibili con la finalità della ricerca e con l'entità dei contributi; prevedere adeguati criteri di controllo sulle fasi e modalità di sviluppo dell'iniziativa alla quale legare le erogazioni.

I finanziamenti saranno erogati a stati di avanzamento della ricerca in base a rendiconti delle spese periodicamente sostenute.

Art. 24.

Per le finalità del precedente art. 21, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, la spesa complessiva di lire 1 miliardo, con decorrenza dall'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1979, al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7673 con la denominazione: « Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata tecnologica ed organizzativa » e con lo stanziamento complessivo di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 3, partita n. 5, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

*Capo VIII*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 3, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI CONSORZI TRA PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI.

Art. 25.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo non potrà essere superiore al 50 % della spesa sostenuta per lo svolgimento delle seguenti attività:

*a)* creazione di una organizzazione commerciale comune per l'acquisto di materie prime e semilavorate e la vendita dei prodotti;

*b)* promozione delle vendite attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

*c)* partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

*d)* sperimentazione tecnica e aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

*e)* prestazioni di assistenza e consulenza tecnica;

*f)* controllo qualitativo e prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

*g)* creazione di marchi di qualità e coordinamento della produzione degli associati;

*h)* gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune ».

Art. 26.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I consorzi dovranno presentare all'assessorato dell'industria e del commercio, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute unitamente ad una relazione sui risultati dell'attività svolta ».

*Capo IX*

MODIFICA AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1976, NUMERO 63, IN MATERIA DI CONTRIBUTI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE.

Art. 27.

La percentuale del contributo prevista al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è elevata al 15 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma si applica alle domande presentate all'assessorato dell'industria e del commercio a partire dal 1° gennaio 1978.

*Capo X*

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1974, N. 42, SULLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE

Art. 28.

Al fine di una corretta programmazione ed attuazione dell'attività estrattiva nel territorio regionale, l'autorizzazione dell'assessore all'industria e al commercio, rilasciata ai sensi del capo II della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, ha efficacia esclusiva per quanto concerne le modalità di escavazione e rimodellamento.

*Capo XI*

RIFINANZIAMENTO DEL CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1975, N. 30, CONCERNENTE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE COMMERCIALI.

Art. 29.

Per le finalità previste dal capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 7654 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per lo esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 151 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 giugno 1978

COMELLI

---

## LEGGE REGIONALE 3 giugno 1978, n. 48.
## **Interventi diversi nel settore agricolo-forestale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 5 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

CONTRIBUTI SUI MAGGIORI ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COLLETTIVE

**Art. 1.**

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari in favore di cooperative agricole, loro consorzi e dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, istituito in forza dell'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, quali beneficiari di provvidenze ottenute ai termini di decisioni comunitarie, leggi statali o leggi

regionali, al fine di realizzare impianti collettivi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e per il miglioramento della zootecnia regionale, qualora questi, anche a livello di singoli lotti, risultino già ultimati o in corso di completamento, per la cui esecuzione la spesa ammessa risulti inadeguata a causa delle mutate condizioni di mercato.

L'agevolazione, di cui al precedente comma, potrà essere concessa sull'importo relativo ai maggiori oneri, risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta o prevista per il completamento, anche dei singoli lotti, e la spesa ammessa, per le medesime opere, in sede di approvazione del progetto e di concessione del contributo, da parte della commissione delle Comunità economiche europee, dello Stato italiano, e/o della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Tale maggiore spesa effettivamente sostenuta od ancora da sostenere, potrà risultare, a corredo della istanza di intervento, da apposita perizia suppletiva, presentata dalla cooperativa od ente beneficiario all'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Nelle maggiori spese, come sopra documentate, potrà riconoscersi una aliquota di spese generali, non superiore a quella determinata per la specifica categoria di opere con l'annuale decreto del presidente della giunta regionale, a norma della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'intervento regionale contemplato al presente articolo sarà concesso, per le opere di valorizzazione delle produzioni zootecniche ed agricole, con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni, e per le opere di valorizzazione dei prodotti delle colture pregiate, con le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29.

### Art. 2.

In favore dei beneficiari indicati al primo comma del precedente art. 1, ad integrazione del contributo in conto capitale, può essere concesso, per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo, un concorso negli interessi sul mutuo agevolato previsto dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge regionale dianzi citata.

## *Capo II*

### CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI COLLETTIVI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE, L'AMPLIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI DI MACELLAZIONE DI AVICUNICOLI.

### Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ai termini degli articoli 4 e 7 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, a concedere contributi in conto capitale all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia ed a cooperative agricole e loro consorzi, allo scopo di realizzare, completare, ampliare, ammodernare, impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

### Art. 4.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad acquisire, ampliare, completare ed ammodernare impianti di raccolta, macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di animali e carni delle specie avicunicole, da trasferirsi in gestione o in proprietà a cooperative agricole e loro consorzi, aventi per scopo sociale ed indirizzo economico-produttivo la particolare specializzazione.

## *Capo III*

### INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA GRANDINE E PER FAVORIRE LA RIPRESA DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

### Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

### Art. 6.

Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 47, è aggiunto il seguente: « dette sovvenzioni potranno essere utilizzate anche per il finanziamento di programmi di difesa antigrandine, a carattere sperimentale, da svolgersi d'intesa con organismi jugoslavi, nell'ambito di applicazioni di accordi internazionali ».

### Art. 7.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

## *Capo IV*

### CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI PER IL MIGLIORAMENTO E LA SELEZIONE DEL BESTIAME

### Art. 8.

Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1495 milioni per l'esercizio 1978.

## *Capo V*

### FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI D'URGENZA PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1976, N. 69 E DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DI QUELLE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

### Art. 9.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1200 milioni per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, con decorrenza dall'esercizio 1979.

### Art. 10.

Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a consorzi di bonifica o, comunque, a enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 e dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, anche in deroga al secondo comma dell'art. 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Nel caso si disponga di prescindere dall'atto formale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal funzionario dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana specificatamente incaricato della sorveglianza dei lavori eseguiti in concessione e dovrà essere confermato dal direttore regionale competente, a termini dell'art. 116 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale, ivi comprese le opere manutentorie, eventualmente eseguite in economia ed il cui costo non superi l'importo di lire 150 milioni, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato dal direttore regionale competente, a termini dell'art. 116 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 11.

All'atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a consorzi di bonifica o ad altri enti pubblici, l'amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo della concessione medesima.

La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dello importo di concessione.

Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l'entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d'asta o durante l'esecuzione dei lavori, potranno essere

utilizzate sia per l'esecuzione di lavori che presentino il carattere d'imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l'esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell'opera.

Le variazioni ed addizioni dei lavori, fino alla concorrenza dell'importo del progetto approvato, potranno essere autorizzate dal direttore regionale competente, cui dovrà far seguito la presentazione di una perizia suppletiva per la conseguente integrazione della concessione principale.

Art. 12.

L'importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera *a*) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è elevato a lire 100 milioni, fermo restando quanto già stabilito con l'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69.

## *Capo VI*

### INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E DIFESA DEI BOSCHI ESISTENTI

Art. 13.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane per opere di trasformazione o di conversione dei boschi, di manutenzione della viabilità forestale di servizio e in genere per il miglioramento della struttura e della produttività dei boschi esistenti, siti in terreni classificati montani o soggetti a vincolo idrogeologico.

La misura del contributo non può superare il 90 per cento della spesa ammissibile.

Art. 14.

Per gli interventi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 230 milioni per l'esercizio 1978.

## *Capo VII*

### INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1966, N. 7

Art. 15.

All'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« La sede dell'azienda potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio di amministrazione da approvarsi con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa ».

## *Capo VIII*

### NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7544 con la denominazione: « Contributi straordinari a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti collettivi di valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il miglioramento della zootecnia regionale » e con lo stanziamento di lire 1000 milioni per lo esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:

per lire 500 milioni dalla rubrica n. 5, partita n. 6, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

per i restanti 500 milioni dalla rubrica n. 5, partita numero 12, del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 17.

Gli oneri previsti dal precedente art. 2 fanno carico al capitolo 7467 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: « Contributi sugli interessi a favore delle cooperative agricole, loro consorzi e dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, delle organizzazioni degli allevatori e dei comuni, nonchè del centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, che contraggono mutui di miglioramento, anche integrativi, a termine della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze, occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e relativi sottoprodotti ».

Art. 18.

Per le finalità di cui al precedente art. 3 è autorizzata la spesa di lire 351 milioni per l'esercizio 1978, che fa carico al cap. 7463 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 351 milioni per l'esercizio 1978.

Di conseguenza, la denominazione del precitato cap. 7463 viene così modificata: « Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l'attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonchè ad integrazione degli interventi statali e regionali per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l'allevamento del bestiame; per la costruzione, l'ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essicatoi di foraggi e di granella di cereali, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera; per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani; per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; per l'acquisto da parte dei comuni e di loro consorzi, di comunità montane, di cooperative, consorzi agricoli e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali; contributi all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura ed a cooperative agricole e loro consorzi per la realizzazione, completamento, ampliamento, ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ».

Al predetto onere di lire 351 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 12, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 19.

Per le finalità di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7545 con la denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di animali e carni delle specie avicunicole » e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 12, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 20.

Per gli oneri di cui al precedente art. 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7478 con la denominazione: « Sovvenzioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la promozione di programmi di difesa antigrandine » e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni per lo esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 8, dell'elenco n. 5, allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 21.

Gli oneri previsti dal precedente art. 7 fanno carico al capitolo 7466 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978, — istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni — il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 13, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata nell'elenco 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 22.

Gli oneri previsti dal precedente art. 8 fanno carico al capitolo 7496 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1495 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1495 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 12, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 23.

Gli oneri previsti dal precedente art. 9 fanno carico al cap. 7347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1200 milioni per il piano.

Al predetto onere di lire 1200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 5, partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 24.

Per le finalità previste dal precedente art. 13 è autorizzata le spesa complessiva di lire 440 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 110 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7546 con la denominazione: « Contributi per l'esecuzione di opere di trasformazione o di conversione dei boschi, di manutenzione della viabilità forestale di servizio e per il miglioramento della struttura e della produttività dei boschi esistenti » e con lo stanziamento complessivo di lire 440 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 110 milioni per lo esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 440 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 3, dell'elenco n. 5, allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 25.

Gli oneri previsti dal precedente art. 14 fanno carico al cap. 7360 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 550 milioni per il piano di cui lire 230 milioni per lo esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 550 milioni, si fa fronte come segue:

*a*) per lire 420 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:

per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, alla rubrica n. 5, partita n. 11, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

per i restanti 120 milioni dalla rubrica n. 5 - partita n. 5 - del sopra specificato elenco n. 5;

*b*) per i restanti 130 milioni per l'esercizio 1978, mediante storno di pari importo — corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1977, e trasferita ai sensi dello art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 — dal capitolo 7509 del precitato stato di previsione.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 giugno 1978

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 3 giugno 1978, n. 49.

**Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46) *del* 5 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

NORMA PROGRAMMATICA

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano regionale di ricostruzione e di sviluppo, la regione Friuli-Venezia Giulia intende promuovere i seguenti interventi urgenti ed indilazionabili a sostegno dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Sempre in attesa del suddetto piano, l'amministrazione regionale, nel dare attuazione ai provvedimenti previsti dalla presente legge, si atterrà, per quanto possibile, alle indicazioni programmatiche del governo nazionale, in particolare alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale e alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, e alle indicazioni di merito emanate dal C.I.P.I., nonchè alla legislazione sulle comunità montane.

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.

### *Capo II*

CONTRIBUTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### Art. 2.

In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purchè non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei comuni, di cui al precedente art. 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, nonchè delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e la igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.

In conformità del secondo comma del punto 1) dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

Allo scopo di porre gli istituti di credito in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al precedente comma, la amministrazione regionale corrisponderà agli Istituti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento di detto tasso.

Per il periodo d'utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato.

#### Art. 3.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, per le finalità indicate nel precedente art. 2, limitatamente al settore del turismo, contributi in conto capitale a favore delle iniziative indicate alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

Per le condizioni, modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste, per i settori di competenza, dalle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni, 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni, 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

#### Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge sono autorizzati, nell'esercizio 1978, un limite di impegno di lire 2 miliardi per il settore dell'industria e due limiti di impegno di lire 350 milioni ciascuno per il settore del commercio e, rispettivamente, del turismo.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

per il settore dell'industria, di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;

per il settore del commercio, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;

per il settore del turismo, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al titolo II, sezione V, categoria XI, i seguenti capitoli:

alla rubrica n. 7, il cap. 7674 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonchè delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 2 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978;

alla rubrica n. 7, il cap. 7675 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonchè delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978;

alla rubrica n. 11, il cap. 7903 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonchè delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo di lire 1400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate, rispettivamente, per gli esercizi dal 1982 al 1987 e per gli esercizi dal 1982 al 1997, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica numero 11, categoria XI, il cap. 7899 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, realizzate nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1978.

### *Capo III*

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU INVESTIMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI IN ZONE MONTANE

#### Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

L'intervento regionale è comunque indirizzato a favore degli investimenti che si effettuano nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, compresi nei territori delle comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canale del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell'Arzino, del Gemonese, del Tarcentino e delle Valli del Natisone.

#### Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 2, terzo comma, numeri 2), 3), 4), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la concessione all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato di un contributo di lire 2 miliardi.

L'intervento regionale di cui ai numeri 2) e 3), terzo comma, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso a favore delle iniziative realizzate da imprese artigiane insediate nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive integrazioni, anche se non montani.

Tale fondo sarà utilizzato sulla base di apposite direttive fissate dalla giunta regionale, nell'ambito delle misure previste dalla citata legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21.

#### Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7676 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio montano delle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'art. 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale - Artigianato - categoria XI, il cap. 7156 con la denominazione: « Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per la realizzazione di nuove iniziative artigianali nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'eserczio 1978.

*Capo IV*

CONTRIBUTI PER ESTINZIONE DI PASSIVITA' DERIVANTI DA MUTUI PREGRESSI E SUGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 1976, N. 227, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336.

Art. 9.

A richiesta delle imprese ubicate nei comuni di cui allo art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè delle aziende danneggiate ubicate nei comuni indicati dall'art. 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi finanziamenti, di durata non superiore ai 10 anni, per l'estinzione di passività in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980, derivanti da mutui contratti per finalità aziendali.

In conformità del secondo comma del punto 1) dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

Allo scopo di porre gli Istituti di credito in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, la amministrazione regionale corrisponderà agli istituti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento di detto tasso.

E' inoltre accordato ai medesimi Istituti, per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione dei contratti di cui al primo comma e la data di inizio di ammortamento dei finanziamenti — e comunque per un periodo massimo di sei mesi — un contributo pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e gli interessi calcolati al tasso agevolato.

Art. 10.

Agli effetti del precedente articolo, sono considerati passività i seguenti oneri:

*a*) le rate scadute dal 6 maggio 1976 sino alla data di stipula del nuovo contratto di mutuo.

*b*) gli interessi di mora sulle rate di cui alla lettera *a*) e conteggiati secondo le pattuizioni degli originari contratti di mutuo;

*c*) le quote di capitale comprese nelle rate in scadenza dal giorno successivo a quello di stipula del nuovo contratto di mutuo fino al 31 dicembre 1980;

*d*) il valore attuale degli interessi contrattuali calcolato sul residuo debito in conto capitale al 1° gennaio 1981 per il periodo che va dalla data di stipula del nuovo contratto di mutuo al 31 dicembre 1980.

Il contributo regionale, nella misura prevista all'articolo precedente, sarà comunque limitato alle sole rate di ammortamento del mutuo rimaste da saldare.

Art. 11.

Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti di cui allo art. 9 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978 allo assessorato competente in materia per il tramite dell'istituto mutuante, corredate da una copia del contratto e del piano di ammortamento dei finanziamenti in cui sono comprese le passività da estinguere.

L'istituto mutuante accompagnerà la domanda con un motivato parere contenente le condizioni di finanziamento.

I relativi contratti dovranno essere stipulati entro il 30 giugno 1979.

**Art. 12.**

Alle piccole e medie imprese, operanti nei settori indicati all'art. 1 della presente legge e ubicate nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, le quali, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, abbiano subito oneri finanziari straordinari e aggiuntivi ai normali costi d'impresa, sono concessi contributi, in conto capitale, in misura pari ad un quarto degli oneri finanziari aggiuntivi sopportati — purchè non inferiori a L. 800.000 — per il periodo corrispondente a quello di sospensione dei termini legali e convenzionali disposto dall'articolo medesimo.

Art. 13.

I contributi di cui all'articolo precedente sono erogati direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, dall'E.S.A. su fondi somministrati dall'amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei presidenti degli enti medesimi.

La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 14.

Per ottenere il contributo di cui all'art. 12 le imprese devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, e le imprese artigiane all'E.S.A., entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda dev'essere corredata:

1) da una dichiarazione nella quale siano indicati gli oneri subiti e la loro motivazione;

2) da un elenco — e da corrispondente dichiarazione bancaria — dei titoli scaduti dei quali è rimasta sospesa l'esecuzione, ovvero:

da un elenco delle fatture scadute, accompagnate dalla dichiarazione del debitore che attesta il mancato pagamento, e da un estratto del registro IVA in cui le medesime sono registrate, vistato per conformità dall'ufficio IVA competente, ovvero: da un estratto-conto, o altro documento bancario, che attesti gli oneri a carico dell'impresa, assunti successivamente al 6 maggio 1976.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 9 della presente legge, sono autorizzati i seguenti tre limiti di impegno:

di lire 1500 milioni per il settore dell'industria e del commercio;

di lire 50 milioni per il settore del turismo;

di lire 100 milioni per il settore dell'artigianato.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, rispettivamente, nella misura di lire 1500 milioni, 50 milioni e 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al titolo II, sezione V, categoria XI, i seguenti capitoli:

alla rubrica n. 7, il cap. 7677 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all'estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell'industria e del commercio » e con lo stanziamento complessivo di lire 6000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978;

alla rubrica n. 11, il cap. 7900 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all'estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore del turismo » e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 50 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978;

alla rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, artigianato, il cap. 7157 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all'estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell'artigianato » e con lo

stanziamento complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 16.

Per le finalità previste dall'art. 12 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 300 milioni nel settore dell'industria, commercio e turismo, e la spesa di lire 100 milioni nel settore dell'artigianato.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al titolo II, sezione V, categoria XI, i seguenti capitoli:

alla rubrica n. 7, il cap. 7678 con la denominazione: « Contributi straordinari ad imprese industriali, commerciali e turistiche, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d'impresa » e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1978;

alla rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - artigianato - il cap. 7158 con la denominazione: « Contributi straordinari ad imprese artigiane, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d'impresa » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

*Capo V*

CONFERIMENTI ALLE FINANZIARIE REGIONALI E AD ISTITUTI DI CREDITO

Art. 17.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un ammontare di spesa di lire 20 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dall'Istituto di mediocredito nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, siano rimunerate con lo interesse che sarà autorizzato dal comitato interministeriale del credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12 % e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto Istituto.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 18.

L'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del fondo di rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nei comuni di cui al precedente art. 1, al tasso d'interesse fissato dal citato art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Art. 19.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di 15 miliardi lo speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Friulia S.p.A. » costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, numero 22, per interventi straordinari nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia-Lis « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.A. - Friulia-Lis S.p.a. » un contributo di lire 3 miliardi per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive integrazioni.

Art. 20.

L'amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo straordinario di 9 miliardi di lire da gestire con contabilità separata per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti e con le modalità indicati nei commi settimo, ottavo e nono del punto 1) dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Nella concessione di finanziamenti di cui al comma precedente verrà data precedenza alle aziende direttamente danneggiate dal terremoto.

Art. 21.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni della sezione autonoma del credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 5 miliardi. a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati da detta sezione autonoma nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, siano rimunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12 %, e siano rimborsabili alla pari entro 20 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto istituto.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 22.

Per le finalità previste dall'art. 17 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, il cap. 7256 con la denominazione: « Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 20 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'art. 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, il cap. 7257 con la denominazione: « Conferimento a favore del F.R.I.E. per la concessione di mutui relativi ad interventi per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 19 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, il cap. 7258 con la denominazione: « Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - « Friulia S.p.a. », per interventi straordinari nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 15 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 19 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per lo esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XI, il cap. 7222 con la denominazione: « Contributo a favore della Friulia-Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 3 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'art. 20 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, il cap. 7259 con la denominazione: « Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'art. 21 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, il cap. 7260 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni della sezione autonoma del credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

## *Capo VI*

### CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NONCHE' PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE

#### Art. 23.

Per le finalità di cui all'art. 12-*ter* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo straordinario di lire 5 miliardi, nello esercizio finanziario 1978, ai comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, dotati dei piani previsti dallo art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o che abbiano provveduto all'individuazione delle aree di cui all'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. Il termine per la presentazione della domanda di contributo è prorogato al 31 dicembre 1978.

Le provvidenze di cui sopra sono estese ai comuni classificati montani, dichiarati gravemente danneggiati ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n. 0714/Pres. di cui al primo comma, dotati dei piani previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ai progetti relativi alle opere finanziate ai sensi del primo e terzo comma si applicano le procedure previste dall'art. 12-*quater* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni.

#### Art. 24.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, un contributo straordinario fino alla spesa massima di lire 1 miliardo e 500 milioni per lo acquisto e la risistemazione dell'ex ferrovia Carnia-Villa Santina.

#### Art. 25.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale:

*a*) per l'esecuzione delle opere previste alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni;

*b*) per l'esecuzione delle opere previste alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, successive modificazioni.

Gli interventi finanziari di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono limitati ai territori di cui all'art. 1 della presente legge e possono essere disposti anche per concorrere agli oneri derivanti a comuni e ad aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per effetto della revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle leggi regionali citate in dette lettere *a*) e *b*), anche se iniziate in data anteriore al 6 maggio 1976.

#### Art. 26.

Per le finalità previste dall'art. 23 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

La predetta spesa di lire 5 miliardi fa carico al cap. 7666 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

In relazione al disposto dell'art. 23 della presente legge, la denominazione del precitato cap. 7666 viene così modificata: «Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei comuni disastrati e nei comuni montani gravemente danneggiati».

Per le finalità previste dall'art. 24 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7684 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del medio Tagliamento con sede in Tolmezzo per l'acquisto e la risistemazione dell'ex ferrovia Carnia-Villa Santina» e con lo stanziamento di L. 1.500.000.000 per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dalla lettera *a*) del primo comma e dal secondo comma dell'art. 25 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 1.100.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, il cap. 7901 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui all'art. 4, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, nonchè per il concorso agli oneri derivanti a comuni e ad aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle predette disposizioni legislative» e con lo stanziamento di L. 1.100.000.000 per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dalla lettera *b*) del primo comma e dal secondo comma dell'art. 25 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 1.600.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, il cap. 7902 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, nonchè per il concorso agli oneri derivanti a comuni e ad aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle citate disposizioni legislative» e con lo stanziamento di lire 1.600.000.000 per l'esercizio 1978.

## *Capo VII*

### CONTRIBUTI A CONSORZI FRA PICCOLE INDUSTRIE, A CONSORZI ARTIGIANALI ED A COOPERATIVE DI CONSUMO, DI PRODUZIONE E DI LAVORO.

#### Art. 27.

Per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 500 milioni a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dall'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, operanti nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse ai consorzi anche per la costruzione, per l'acquisto e l'ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all'esercizio della loro attività.

Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 28.

Per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *e*), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato un contributo di lire 1 miliardo per interventi nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 29.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi operanti nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

Gli interventi previsti dal comma precedente possono comprendere anche la costruzione, l'acquisto, il completamento o l'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle cooperative.

Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Per le finalità previste dall'art. 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7679 con la denominazione: « Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali operanti nelle zone terremotate, per i fini di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, nonchè per la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all'esercizio delle loro attività » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'art. 28 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale - artigianato - categoria XI, il cap. 7159 con la denominazione: « Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per la promozione della cooperazione nell'artigianato nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'art. 29 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7680 con la denominazione: « Contributi a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, operanti nelle zone terremotate, per gli scopi di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, numero 40, nonchè per la costruzione, l'acquisto, il completamento o l'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle cooperative » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

*Capo VIII*

CONTRIBUTI AI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI DELLE PROVINCIE DI UDINE E PORDENONE, AL CONSORZIO REGIONALE FRA LE COOPERATIVE DI CONSUMO, DI PRODUZIONE E DI LAVORO E ALL'E.S.A.

Art. 31.

Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei comuni indicati all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore dei « fondi rischi » dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonchè del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli stessi consorzi un contributo straordinario di lire 1500 milioni per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 32.

Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore del fondo di garanzia, costituito dall'E.S.A. ai sensi del punto 5), comma terzo, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'E.S.A. un contributo straordinario di lire 1500 milioni per le finalità di cui al punto 1), comma terzo, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per lo esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7681 con la denominazione: « Contributo straordinario a favore dei « fondi rischi » dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonchè del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei comuni delle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni per lo esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7667 con la denominazione: « Contributo straordinario ai Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone ed al consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni » e con lo stanziamento di lire 1500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale - Artigianato - categoria XI, il cap. 7160 con la denominazione: « Contributo straordinario a favore del fondo di garanzia costituito dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, operanti nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni per lo esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale - Artigianato - categoria XI, il cap. 7161 con la denominazione: « Contributo straordinario a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per gli scopi di cui al punto 1), terzo comma, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contributi alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, operanti nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 1500 milioni per l'esercizio 1978.

*Capo IX*

INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA INDUSTRIALE APPLICATA E MINERARIA

Art. 34.

Per gli interventi previsti dall'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, l'ulteriore spesa di lire 2 miliardi.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, è autorizzata, nel corrente esercizio, l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo.

Le somme indicate nei precedenti commi dovranno essere impiegate nei territori terremotati.

Art. 35.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 34 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per lo esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7682 con la denominazione: « Contributi a fa-

vore di iniziative di ricerca applicata tecnologica od organizzativa nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 34 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per lo esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 7683 con la denominazione: «Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

### *Capo X*

### CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIALE, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA E ALL'E.S.A.

#### Art. 36.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura interessate e all'E.S.A. contributi straordinari per sopperire alle spese dalle stesse sostenute per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal capo II della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni, nonchè di quelli previsti dal capo IV, art. 12, della presente legge.

#### Art. 37.

Per le finalità previste dall'art. 36 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1978, di cui lire 200 milioni a favore dell'E.S.A.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al titolo I, sezione V, categoria IV, i seguenti capitoli:

alla rubrica n. 7, il cap. 2757 con la denominazione: «Contributi straordinari alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per sopperire alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal capo II della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonchè per l'attuazione di interventi a favore di imprese industriali, commerciali e turistiche, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d'impresa» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978;

alla rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale - Artigianato - il cap. 2521 con la denominazione: «Contributi straordinari a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per sopperire alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal capo II della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni, nonchè per l'attuazione di interventi a favore di imprese artigiane, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d'impresa» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 102.100 milioni per gli esercizi 1978-81, di cui lire 89.050 milioni per l'esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 5, 8, 15, 16, 22, 26, 30, 33, 35 e dal precedente primo comma, si fa fronte come segue:

per lire 11.400 milioni, di cui lire 2850 milioni per lo esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8501 «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;

per lire 90.700 milioni, di cui lire 86.200 milioni per lo esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi ai capitoli 2521, 2757, 7156, 7158, 7159, 7160, 7161, 7222, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7666, 7667, 7676, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7899, 7901 e 7902 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 5, 8, 16, 22, 26, 30, 33, 35 e nel precedente secondo comma saranno determinati — ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazioni della giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

### *Capo XI*

### NORME FINALI

#### Art. 38.

Il termine di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.

#### Art. 39.

Ferma restando la disciplina in ordine all'istruttoria delle pratiche, alla concessione, erogazione, sospensione e revoca dei contributi, nonchè agli altri obblighi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni, in materia di controllo sull'impiego dei finanziamenti agevolati al settore industriale, di cui all'art. 2 della presente legge, si applica il disposto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

#### Art. 40.

Per i collaudi delle opere di infrastrutture tecniche e servizi realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12, 12-*ter* e 12-*quater* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

#### Art. 41.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese danneggiate che intendono riattivare la propria attività anche se sospesa precedentemente al sisma, nonchè le imprese danneggiate che intendano provvedere al completamento di nuove iniziative produttive o di servizio non ancora in servizio al momento del sisma.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine improrogabile di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte agli enti competenti sono considerate valide a tutti gli effetti ancorchè vi sia stata eventuale pronuncia di reiezione.

#### Art. 42.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 giugno 1978

COMELLI

**(5504)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782040)